



Energie per la Città s.p.a.

www.energieperlacitta.it

Sede Legale P.zza del Popolo n.10 – 47521 Cesena
Sede Operativa Via Aldini n.50 – 47521 Cesena
amministrazione@energieperlacitta.it

tel. 0547/356363
fax 0547/355762
direzione@pec.energieperlacitta.it

Prot. 2018/AI/103

Cesena 22/M/'18

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di verifiche periodiche su impianti ascensori e montacarichi del Comune di Cesena, ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i. per gli anni 2019 e 2020

PREMESSO CHE:

in data 31/12/2018 scadrà l'affidamento per l'esecuzione della prestazione in oggetto, attività prevista dalla Convenzione del 04/02/2011 tra Comune di Cesena ed Energie per la Città;

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono l'affidamento ad un operatore in possesso di idonea abilitazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.1767/1951, all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, del D. Lgs 81/08;

ATTESO che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città Spa attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidate;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO che l'importo stimato massimo della prestazione è circa pari a € 4.615,00 (I.V.A. esclusa);

DATO ATTO che tale prestazione rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- tra gli operatori abilitati figura anche l'Azienda USL della Romagna – Forlì U.O. Sicurezza Impiantistica-Antinfortunistica in ambienti di vita e di lavoro;
- la delibera n.69 del 2011 della regione Emilia-Romagna approva il tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegate, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di disponibilità all'espletamento del servizio, all'Azienda USL della Romagna – Forlì U.O. Sicurezza Impiantistica-Antinfortunistica in ambienti di vita e di lavoro;
- c) che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il RUP


